

Massima numero 208 del 02 dicembre 2015

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Ecosprint S.r.l./Ministero delle Infrastrutture Provveditorato per le O.O.P.P.A.F.C. interregionale Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di servizi di pulizia ordinaria, giornaliera e periodica della durata di ventiquattro mesi presso i locali della Fondazione Teatro San Carlo a Napoli. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Importo a base di gara: euro 775.000,00

Riferimenti normativi: Art. 69 comma 3 e art. 115 D.lgs. 163 del 2006 Art.4 d.l. 231 del 2002 (come modificato dal d.l. n. 192 del 2012)

Parole chiave: Clausola di salvaguardia del personale- Principio di libertà dell'iniziativa economica – Pagamenti anticipati contratti P.A. – Adeguamento del prezzo nei servizi di carattere continuativo o periodico

E' illegittima la clausola sociale che non rispetti il principio di libertà di iniziativa economica non prevedendo che l'obbligo di assumere i dipendenti del precedente appaltatore deve sempre essere subordinato alla previa verifica della compatibilità con l'organizzazione dell'impresa.

E' illegittimo il bando che espressamente prevede l'assoluta non modificabilità del prezzo per un affidamento di servizi di pulizie della durata di due anni.